LEGGE 8 agosto 1985, n. 431

***((Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.))*** (GU n.197 del 22-8-1985 )

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 PROMULGA

la seguente legge:

 Art. 1.

 Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,

e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

 "All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 "Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge

29 giugno 1939, n. 1497:

 a) i territori costieri compresi in una fascia della

profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni

elevati sul mare;

 b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia

della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i

territori elevati sui laghi;

 c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli

elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque

ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di

150 metri ciascuna;

 d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello

del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per

la catena appenninica e per le isole;

 e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

 f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i

territori di protezione esterna dei parchi;

 g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di

rimboschimento;

 h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone

gravate da usi civici;

 i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

 l) i vulcani;

 m) le zone di interesse archeologico.

 Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle

zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani

pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli

strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile

1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri

edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22

ottobre 1971, n. 865.

 Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle

zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2)

dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto

comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la

forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e

di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti

in materia.

 L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine

perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata

comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle

autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa

documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli

interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione

al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro

sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il

Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso

annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale

entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

 Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da

eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni

culturali e ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro

sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29

giugno 1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale.

 Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio

decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i

beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, e'

rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato.

 Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione

ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto

esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita'

agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello

stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e

sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto

idrogeologico del territorio.

 Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui

al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli

organi del Ministero per i beni culturali e ambientali "".

 Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

 "Art. 1-bis. - 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati

dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente

articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di

valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la

redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con

specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da

approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

 2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma,

il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di

cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616.

 Art. 1-ter. - 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali,

nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come

integrato dal precedente articolo 1, nonche' nelle altre comprese

negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e

del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui e' vietata,

fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al

precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del

territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di

consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo

stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La

notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure

previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo

regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

n. 1357.

 2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro

per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 Art. 1-quater. - 1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto

sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c),

dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le

regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei

corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato

con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro

irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in

parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro

i successivi trenta giorni, apposito elenco.

 2. Resta ferma la facolta' del Ministro per i beni culturali e

ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di

cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti

elenchi regionali.

 Art. 1-quinquies. - Le aree e i beni individuati ai sensi

dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984,

sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all'adozione da parte

delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione

dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con

esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,

di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino

lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

 Art. 1-sexies. - 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29

giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al

presente decreto, si applicano altresi' quelle previste dall'articolo

20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in

pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato”.

Art. 2.

 Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno

1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla

presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma

economico-sociale della Repubblica.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 8 agosto 1985